

Bando per l'accesso alle Prestazioni Assistenziali a sostegno della famiglia

**Borse di studio a favore di figli degli iscritti, dei pensionati e degli iscritti deceduti per l'anno
scolastico ed accademico – 2024/2025**

(Titolo III del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali delibera C.I.G. 47/2025 approvato dai
MM.VV. con nota n. 0009807.01.09.2025 del 01.09.2025)

L'EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito solo "Eppi") visto il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, approvato dal Consiglio d'Indirizzo Generale con delibera n. 47 del 27.02.2025, indice un bando per l'assegnazione dell'attribuzione di borse di studio, fino allo stanziamento complessivo di euro 300.900 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lettera f).

Art. 1 – Finalità e destinatari

L'EPPI in attuazione delle disposizioni del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, indice il presente bando per l'assegnazione di borse di studio destinate a sostenere il diritto allo studio dei figli degli iscritti, dei pensionati e degli aventi titolo alla pensione ai superstiti.

Le borse di studio hanno la finalità di:

- a) riconoscere e incentivare il merito scolastico e accademico conseguito negli studi;
- b) sostenere economicamente le famiglie degli iscritti nell'affrontare i costi dell'istruzione;
- c) promuovere le pari opportunità di accesso all'istruzione, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore difficoltà economica;
- d) garantire adeguata considerazione agli studenti in situazione di disabilità attraverso criteri di valutazione differenziati.

L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante procedura comparativa basata sulla valutazione del merito scolastico o accademico e della situazione economica del nucleo familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente bando e dal Regolamento delle Prestazioni Assistenziali.

Sono destinatari delle prestazioni i figli degli iscritti o dei pensionati Eppi, ovvero gli aventi titolo, in caso di decesso dell'iscritto alla pensione ai superstiti, che abbiano frequentato con profitto istituti, scuole ed università statali o legalmente riconosciuti dallo Stato nell'anno scolastico - accademico oggetto del bando.

Art. 2 – Eventi tutelati e misura dei trattamenti

Sono messe a bando, per l'anno scolastico ed accademico 2024/2025, le seguenti borse di studio:

tipologia	Importo stanziamento	Importo contributo	descrizione
a	Euro 30.000	Euro 500	per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado
b	Euro 50.400	Euro 800	per conseguimento della licenza di scuola secondaria di secondo grado
c	Euro 100.500	Euro 1.500	per la frequenza di corsi di studio universitari per la durata legale dei relativi corsi
d	Euro 120.000	Euro 3.000	per la frequenza dell'ultimo anno di corso universitario con il conseguimento della laurea

Art. 3 - Requisiti di ammissione

3.1 - Requisiti di merito

Sono ammessi alle prestazioni di cui al presente bando i soggetti di cui all'art.1, che:

- a) abbiano conseguito nell'anno scolastico 2024/2025 la licenza di scuola secondaria di primo grado riportando una votazione finale di almeno **9/10** senza essere stati ripetenti. Nel caso in cui lo studente fosse in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92 la votazione minima richiesta è ridotta a **7/10**;
- b) abbiano conseguito nell'anno scolastico 2024/2025 il diploma di scuola secondaria di secondo grado riportando una votazione finale di almeno **80/100** senza essere stati ripetenti. Nel caso in cui lo studente fosse in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92 la votazione minima richiesta è ridotta a **70/100**;

- c) abbiano frequentato nell'anno accademico 2024/2025 corsi di studio universitari, per la durata legale dei relativi corsi, in regola con il corso di studi universitario, in applicazione dei seguenti criteri:
- non essere stati studenti iscritti fuori corso o ripetenti nell'anno accademico 2024/2025;
 - aver conseguito una media ponderata minima (sommatoria dei prodotti dei voti di ogni esame per i relativi CFU di **27/30**, di tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico 2024/2025. Dal computo predetto devono essere esclusi gli esami per i quali non è stata conseguita una votazione espressa in trentesimi (con riferimento sia ai voti che ai relativi CFU). In caso di studente in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, la media ponderata minima richiesta è di **24/30**.
- d) abbiano conseguito nell'anno accademico 2024/2025 diploma di laurea riportando una votazione finale di almeno **100/110**. Nel caso in cui lo studente fosse in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92 la votazione minima richiesta è ridotta a **90/110**;
- e) Non è possibile cumulare nello stesso anno accademico la borsa per frequenza universitaria (tipologia c) e quella per conseguimento della laurea (tipologia d). Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studio possono accedere esclusivamente alla borsa per conseguimento della laurea.

3.2 - Requisiti contributivi e reddituali

Tutti i sussidi di cui al presente Bando vengono erogati agli iscritti sulla base della graduatoria e a condizione che al momento della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda; il requisito della anzianità contributiva non è richiesto per i pensionati, i quali al momento della presentazione della domanda abbiano già comunicato la cessazione della libera professione, nonché degli aventi titolo alla pensione ai superstiti;
- posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA al momento della presentazione della domanda. Il DURC non è

richiesto per i pensionati, i quali al momento della presentazione della domanda abbiano già comunicato la cessazione della libera professione, nonché degli aventi titolo alla pensione ai superstiti;

- un reddito ISEE non superiore a euro 50.000, verificato in base alla ultima certificazione ISEE valida, che il richiedente è tenuto ad allegare.

3.3 - Ulteriori requisiti

I richiedenti la borsa di studio devono dichiarare di non avere beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Art. 4 Limiti al cumulo di trattamenti

Il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali consente di presentare domanda per ciascuno dei diversi Titoli ma fissa tetti economici al cumulo dei vari trattamenti erogabili al singolo iscritto.

In linea generale e con riferimento all'insieme dei trattamenti disciplinati dal Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, il cumulo di tutti i trattamenti erogabili al singolo iscritto per anno solare non può superare la soglia di 25.000 euro; va evidenziato che eventuali sussidi per calamità non vengono conteggiati e quindi per tali trattamenti si può eccedere tale soglia.

Inoltre, il cumulo dei trattamenti erogabili al singolo iscritto per anno solare riferiti al sostegno della Famiglia e al sostegno della salute (fatta salva l'indennità di malattia e i sussidi a concorso della polizza assicurativa che non vengono conteggiati ai fini di questo massimale) non può superare la soglia di 15.000 euro. Ogni iscritto può presentare una sola domanda per anno solare.

In caso di superamento delle soglie indicate, EPPI accoglierà le singole domande dell'iscritto in ordine cronologico di presentazione.

Art. 5 Graduatoria

In caso di incipienza, il CdA dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai requisiti di merito di cui all'articolo 3 del presente bando.

Nel caso di parità nei requisiti di merito si procederà in base ai rispettivi ISEE, privilegiando quelli più bassi.

Nel caso di parità di ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore.

Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI.

Art. 6 Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 2 marzo 2026 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it.

La Direzione dell'Ente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande, sotto il profilo della conformità al Bando e/o della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La Direzione dà immediata e motivata comunicazione all'iscritto del rigetto della domanda, altresì informandolo della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.